

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9979 Anno 2020

Presidente: DORONZO ADRIANA

Relatore: MARCHESE GABRIELLA

Data pubblicazione: 27/05/2020

ORDINANZA

sul ricorso 33016-2018 proposto da:

PROIETTI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VALDINIEVOLE 11, presso lo studio dell'avvocato ESTER
FERRARI MORANDI, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo,
rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI,
PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 5352/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO CHE:

il Tribunale di Roma, decidendo in sede di opposizione ad ATP ex art. 445, comma 6, cod.proc.civ., dichiarava inammissibile la domanda di accertamento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento, per essere l'istanza amministrativa corredata da un certificato medico in cui era espressamente escluso che ricorressero le condizioni per beneficiare della prestazione in oggetto (*id est*: che si trattasse di persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o persona che necessitasse di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita);

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Francesco Proietti con un unico motivo, cui resiste l'INPS con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 *bis* cod.proc.civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO CHE:

con l'unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., in particolare del D.L. nr. 78 del 2009 convertito in legge nr. 102 del 2009, per avere il Tribunale dichiarato inammissibile (*recte*: improponibile) la domanda giudiziale per inidoneità della domanda amministrativa corredata da

certificato medico recante segno di spunta sull'insussistenza delle condizioni per l'indennità di accompagnamento;

il motivo è fondato;

la presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione nelle controversie previdenziali, ai sensi dell'art. 443 cod.proc.civ.;

nella fattispecie all'esame del Collegio non è in discussione la presentazione della domanda amministrativa ma ciò di cui si controverte è se il certificato medico «negativo» - con segno di spunta sull'inesistenza delle condizioni per il diritto all'indennità di accompagnamento - rilasciato su modulo predisposto dall'INPS, possa condizionare la stessa domanda amministrativa e renderla equiparabile alla mancata presentazione della stessa, con conseguente improponibilità della domanda giudiziaria per difetto del presupposto processuale costituito dall'atto d'impulso del procedimento amministrativo diretto all'accertamento delle condizioni sanitarie per il sorgere del beneficio richiesto;

la sentenza di questa Corte nr. 14412 del 2019 ha già risolto, in favore della proponibilità della domanda, ^{la questione della} incompleta compilazione della domanda amministrativa mancante del segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;

in continuità con tale arresto, nella successiva pronuncia nr. 24896 del 2019, la Corte ha, poi, chiarito il profilo che qui maggiormente rileva e cioè che « l'indicazione negativa, da parte del medico curante, della sussistenza delle condizioni legittimanti l'indennità di accompagnamento non preclude l'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio preteso»;

tale orientamento va ulteriormente confermato in questa sede;

il D.L. nr. 78 del 2009, convertito con modif. nella legge nr. 102 del 2009, vigente all'epoca dei fatti di cui è causa, che ha modificato il sistema precedente di cui al d.P.R. nr. 698 del 1994, emanato in attuazione della legge nr. 537 del 1993, disciplinante il procedimento per l'accertamento sanitario dell'invalidità, stabilisce all'art. 20, comma 3, che «a decorrere dal 10 gennaio 2010 le domande volte

ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali»;

la disposizione, come affermato nei precedenti citati, attribuisce all'INPS solo l'individuazione delle modalità concrete di presentazione delle istanze, non anche l'individuazione del contenuto delle domande e ciò in coerenza con l'esclusiva prerogativa del legislatore in merito alle condizioni di accesso alla tutela assistenziale;

l'art 111, primo comma, Cost. stabilisce una riserva di legge assoluta, in materia di giusto processo, con tale formula indicandosi l'insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuati, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio;

per effetto di tale previsione va escluso che l'Inps possa introdurre nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, inesatto, incompleto rispetto della modulistica all'uopo predisposta dall'ente previdenziale;

diversamente opinando, si realizzerebbe una sostanziale limitazione del diritto di azione, costituzionalmente garantito, dell'aspirante al riconoscimento del beneficio assistenziale;

a tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata che va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Roma che, in persona di diverso giudice, nel procedere ad un nuovo esame della fattispecie, dovrà invece farne corretta applicazione;

al giudice di rinvio è rimessa, altresì, la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di un diverso giudice, cui

demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 19 novembre 2019.